



**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA
PER LE PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI
CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI**

**Articolo 1
Definizione e finalità**

1. Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, di seguito denominato CUG è un Organo che, in una logica di continuità con il Comitato per le Pari Opportunità ed il Comitato per il contrasto del fenomeno del mobbing, si afferma come soggetto del tutto nuovo, attraverso il quale raggiungere gli obiettivi previsti dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulle Linee guida inerenti le modalità di funzionamento dei Comitati Unici di garanzia del 4 marzo 2011.
2. Il CUG, esercita, ai sensi della vigente legislazione comunitaria e italiana compiti propositivi, consultivi e di verifica in materia di contrasto delle discriminazioni di genere, della tutela del benessere dei lavoratori e delle lavoratrici e alla sfera delle molestie e delle violenze di carattere psicologico e sessuale.

**Articolo 2
Compiti e procedure**

1. L'attività del CUG è volta a coadiuvare l'Ateneo per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a) assicurare, nell'ambito del lavoro pubblico, parità e pari opportunità di genere, rafforzando la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici e garantendo l'assenza di qualunque forma di violenza sessuale, morale o psicologica e di discriminazione, diretta o indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione e alla lingua;
 - b) migliorare l'efficienza delle prestazioni lavorative, anche attraverso la realizzazione di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e di contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica dei lavoratori e delle lavoratrici.
2. Le proposte formulate dal Comitato sono presentate all'Amministrazione per i connessi provvedimenti, tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione e il funzionamento di sportelli di ascolto nell'ambito delle strutture esistenti, nonché la definizione di codici di condotta specifici, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL.
3. L'Ateneo pubblicizza i risultati del lavoro svolto dal Comitato, attraverso il sito web, circolari e simili.
4. Il Comitato è tenuto a redigere una relazione annuale sull'attività svolta.



Articolo 3 Composizione

1. Il Comitato è un organismo paritetico ed è composto da:
 - a) un componente effettivo designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, fra il personale di ruolo dell'Ateneo. Il valore assoluto della differenza fra componenti di genere diverso deve essere non maggiore di uno. Le medesime organizzazioni sindacali provvedono altresì a designare componenti supplenti in numero pari alla metà di quello dei componenti effettivi, con arrotondamento all'intero inferiore. Anche per i componenti supplenti il valore assoluto della differenza fra componenti di genere diverso deve essere non maggiore di uno;
 - b) un numero di componenti effettivi e supplenti pari a quello di cui al precedente punto a). Tali componenti sono designati dal Rettore fra il personale di ruolo dell'Ateneo, sentito il Senato Accademico e il Direttore Generale, previa valutazione dei curriculum pervenuti a seguito di procedura di interpello rivolta a tutto il personale e finalizzata all'accertamento del possesso da parte dei componenti di adeguate conoscenze ed esperienze nelle materie di competenza del CUG. Sia per i componenti effettivi che per quelli supplenti il valore assoluto della differenza fra componenti di genere diverso deve essere non maggiore di uno. Deve comunque essere assicurata, nel complesso, la presenza paritaria nell'organo di entrambi i generi;
 - c) n. 2 rappresentanti degli studenti designati dal Consiglio degli Studenti, nel rispetto del principio della parità di genere.

Articolo 4 Nomina

1. Il CUG è nominato con decreto del Rettore e il numero dei componenti risulta essere il seguente:
 - a) n. 7 componenti, di cui 5 effettivi e 2 supplenti, designati dalle Organizzazioni Sindacali rappresentative;
 - b) n. 7 componenti, di cui 5 effettivi e 2 supplenti, designati dal Rettore fra il personale di ruolo dell'Ateneo, sentito il Senato Accademico e il Direttore Generale scelti fra il personale in possesso di adeguate conoscenze ed esperienze nelle materie di competenze del CUG. I componenti supplenti intervengono in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi.
 - c) n. 2 rappresentanti degli studenti designati dal Consiglio degli Studenti, nel rispetto del principio della parità di genere.
2. Il Presidente del CUG è designato dal Rettore fra i 5 componenti effettivi di cui al comma 1 lettera b) e deve possedere tutti i requisiti indicati nelle linee guida, di cui alla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011, oltre ad elevate capacità organizzative e comprovata esperienza maturata anche in analoghi organismi o nell'esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del personale.
3. Il Comitato elegge al suo interno un Vice Presidente e un Segretario.
Il Vice Presidente collabora all'esercizio delle funzioni del Presidente e lo rappresenta in caso di assenza o impedimento.
Il Segretario cura il supporto necessario al funzionamento del CUG.
4. Il CUG si intende costituito e può operare ove sia stata nominata la metà più uno dei componenti previsti.



Articolo 5 Durata

1. I componenti del Comitato restano in carica quattro anni. Gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta.
2. In caso di dimissioni, decadenza, cessazione dalla carica o perdita dei requisiti necessari l'Amministrazione provvederà ad attivare le procedure previste dallo Statuto per la sostituzione, entro il termine massimo di 90 giorni.

Articolo 6 Norme sul funzionamento del Comitato

Per tutto quello che concerne la disciplina riguardante le convocazioni dell'Organo, la periodicità delle riunioni, la validità delle stesse (quorum strutturale e funzionale) e i verbali si rimanda al Regolamento Generale di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 132 del 5 marzo 2013.

Articolo 7 Diffusione delle informazioni

1. Il Comitato dispone di strumenti idonei a pubblicizzare le sue attività ed iniziative (link sul sito web d'Ateneo, casella di posta elettronica, bacheche, ecc.), nonché di altri strumenti di comunicazione.
2. Il Comitato può richiedere agli uffici dell'Amministrazione le informazioni necessarie e finalizzate all'espletamento delle sue funzioni, nonché la visione della documentazione amministrativa, nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa in materia.
3. L'Area - 4 - Ufficio Affari Generali, Protocollo e Documentazione fornisce al Comitato, nell'ambito dell'autonomia propria, l'eventuale supporto organizzativo necessario e ne detiene gli atti.

Articolo 8 Norma finale

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di emanazione.